

# IMPOSTA DI SOGGIORNO

## DECORRENZA

Il Comune di Parrano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 15 marzo 2019, ha istituito l'Imposta di soggiorno. La decorrenza è fissata dal 1° agosto 2019.

Con il medesimo atto è stato altresì approvato il relativo Regolamento disciplinante il tributo.

Le aliquote dell'imposta di soggiorno sono state approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 15 marzo 2019 e confermate per l'anno 2023 con Deliberazione del Giunta Comunale n. 58 del 03 novembre 2022.

L'imposta è destinata a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Parrano, in materia di turismo, compresi quelli a sostegno della promozione turistica e culturale della città e delle strutture ricettive, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

## CHI PAGA L'IMPOSTA

L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Parrano, che pernottano nelle strutture ricettive di qualunque tipo (alberghiera, extra-alberghiera, agriturismo) ubicate nel territorio del Comune, fino a un massimo di due pernottamenti consecutivi.

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive sono tenuti a corrispondere, al termine del soggiorno, l'imposta al gestore della struttura presso la quale sono ospitati, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

L'imposta di soggiorno, avendo natura tributaria, è obbligatoria. In caso di omesso versamento da parte del cliente, unico soggetto passivo del tributo, si applicano le sanzioni previste dalla legge.

Al fine di agevolare le attività di verifica, si raccomanda la massima cura nella conservazione della documentazione attestante il diritto dei clienti all'esenzione dal tributo oltre che, naturalmente, delle ricevute.

## ESENZIONI

In base al regolamento per la disciplina del tributo, non sono soggetti al pagamento dell'imposta i residenti nel Comune di Parrano.

Sono inoltre **esenti** dal pagamento dell'Imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private del territorio regionale, per un massimo di due persone per paziente, i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital e i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le predette strutture sanitarie e i relativi accompagnatori, fino a un massimo di due persone per paziente;
- c) i soggetti che pernottano presso Campeggi e Ostelli della Gioventù;
- d) gli studenti iscritti nelle Università e Istituzioni di Alta formazione del territorio regionale;

- e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo.

L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti.

L'applicazione dell'esenzione di cui alla precedente lettera b) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni, contenente le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

L'applicazione dell'esenzione di cui alle lettere d) ed e) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte di ciascun interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, da cui risulti:

- quanto alla lettera d) l'iscrizione alle Università o alle Istituzioni di Alta formazione per l'anno accademico in corso;
- quanto alla lettera e) la sussistenza delle condizioni di esenzione previste dalla stessa disposizione regolamentare.

La modulistica, necessaria ai fini della dichiarazione sostitutiva prevista nei casi di esenzione di cui alle precedenti lettere b) d) e) è reperibile sul sito web del Comune di Parrano [www.comune.parrano.tr.it](http://www.comune.parrano.tr.it).

### **OBBLIGHI DEI GESTORI**

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Parrano sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di dichiarare trimestralmente al Comune di Parrano, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (15 gennaio - 15 aprile - 15 luglio - 15 ottobre), il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base all'art. 5 del Regolamento Comunale sull'Imposta di soggiorno, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

La dichiarazione, effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune di Parrano e resa disponibile sul sito web, è trasmessa al medesimo:

- **consegnandola direttamente** presso lo sportello dell'Ufficio Tributi – Comune di Parrano – via XX settembre, 1 - 05010 PARRANO (TR);
- inviandola tramite **posta raccomandata con avviso di ricevimento** al seguente indirizzo: Comune di Parrano - via XX settembre, 1 - 05010 PARRANO (TR);
- inviandola in PEC al seguente indirizzo: [comune.parrano@postacert.umbria.it](mailto:comune.parrano@postacert.umbria.it)

I Gestori delle strutture ricettive, relativamente alla riscossione dell'Imposta di soggiorno, sono **agenti contabili della riscossione**, in quanto addetti a ricevere somme di spettanza dell'amministrazione comunale (sentenza n. 2/2016/QM delle Sezioni Unite della Corte dei Conti).

L'agente contabile, ai sensi dell'art. 93, comma 2, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere annualmente il conto della propria gestione (**Conto Giudiziale**).

Il Conto Giudiziale, compilato sulla base del modello messo a disposizione dal Comune di Parrano, deve essere trasmesso all'Ente entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, come previsto dall'art. 233, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Il modello va compilato registrando tutti i movimenti finanziari che si sono svolti nell'anno solare precedente e riportando tutte le somme effettivamente riscosse nei periodi indicati e gli estremi della riscossione, nonché le somme riversate alla Tesoreria del Comune e gli estremi di versamento.

## **QUANTO SI PAGA**

L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive definite dalla normativa della Regione Umbria (L.R. n. 18/2006 e L.R. n. 28/97 e s.m.i.) che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

Le aliquote dell'Imposta di soggiorno, per persona e per pernottamento, sono stabilite come indicato nella tabella che segue:

<b>TIPOLOGIA STRUTTURA RICETTIVA</b>	<b>TARIFFA A NOTTE PER OGNI PERSONA NON ESENTE, NEI LIMITI DEL REGOLAMENTO</b>
Hotel 5 stelle	Euro 2,50
Hotel 4 stelle	Euro 2,00
Hotel 3 stelle	Euro 1,00
Hotel 2 stelle	Euro 1,00
Hotel 1 stella	Euro 1,00
Agriturismo 5 spighe	Euro 1,00
Agriturismo 4 spighe	Euro 1,00
Agriturismo 3 spighe	Euro 1,00
Agriturismo 2 spighe	Euro 1,00
Agriturismo 1 spiga	Euro 1,00
B & B	Euro 1,00
Case Vacanza	Euro 1,00
Campeggi	
Affittacamere	Euro 1,00
Case religiose di ospitalità	Euro 1,00
Ostelli	
Tutte le altre strutture ricettive previste dalla normativa nazionale e regionale di cui all'art. 2, comma 5, del Regolamento.	Euro 1,00

## **COME SI PAGA**

Al termine del soggiorno, l'ospite versa al gestore della struttura ricettiva l'imposta, ottenendo una ricevuta di pagamento.

Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento al Comune di Parrano delle somme riscosse a titolo di Imposta di soggiorno entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (15 aprile - 15 luglio - 15 ottobre - 15 gennaio), **indicando nella causale "Imposta di soggiorno" e periodo di riferimento**, con una delle seguenti modalità:

- Bollettino postale: conto corrente postale n. **10491058**, intestato a Comune di Parrano – Servizio Tesoreria;
- Bonifico Bancario su c.c. di Tesoreria presso Cassa di Risparmio di Orvieto, CODICE IBAN **IT37S0622072600000002100003**;
- Versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria - presso Cassa di Risparmio di Orvieto, via XX Settembre, 1 – PARRANO (TR);
- E' possibile utilizzare il canale di pagamento elettronico PagoPa, inserendo il pagamento spontaneo causale "IMPOSTA DI SOGGIORNO – n- trimestre - Codice Fiscale e/o nominativo della struttura", nella sezione del sito istituzionale [www.comune.parrano.tr.it](http://www.comune.parrano.tr.it) - Pagamenti Elettronici (pagoPA) - SPID-AGID- Pagamenti On Line - Servizio di Pagamento Spontaneo PagoPa.

Ai sensi dell'art 6, comma 8, del Decreto Legge 31.5.1994, n. 330, convertito con modificazioni nella Legge 27 luglio 1994, n. 473, il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune di Parrano – via XX settembre, 1 05010 PARRANO (TR), tel. 0763-838751.